

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 2 settembre 1996

Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 20.

“Ulteriori interventi per favorire l'acquisto di alloggi in complessi edilizi soggetti a vendita frazionata”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità della legge regionale 30 novembre 1982, n. 65 e con le modifiche di cui alla presente legge, contributi in conto capitale per l'acquisto da parte di locatari occupanti con rapporto comprovato da certificazione dell'ente proprietario, di alloggi facenti parte di complessi residenziali unitari, per i quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata in data non posteriore al 31 dicembre 1994.

2. I complessi residenziali di cui al precedente comma debbono essere costituiti da almeno 20 unità per le province di Avellino, Benevento e Caserta, da almeno 100 unità per provincia di Napoli e almeno 50 unità per la provincia di Salerno.

ART. 2

1. L'ammontare del contributo da concedere, secondo il disposto dell'articolo 2, comma decimo della legge 25 marzo 1982, n. 94 è pari al 40% dell'importo di lire 30 milioni nel caso di acquirenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore o pari a 25 milioni, calcolato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale contributo si riduce al 35% o al 30% dell'importo di 25 milioni nel caso in cui gli acquirenti risultino in possesso di un reddito inferiore o pari rispettivamente a 30 o 50 milioni.

2. In ogni caso il contributo non può essere superiore al costo dell'alloggio da acquistare.

ART. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 16.714.706.969 si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con i fondi del cap. 2436 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione 1996.

2. A ciascuna provincia viene assegnata la quota non utilizzata e restituita alla Regione.

3. La Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali interessate, provvede alla ulteriore utilizzazione di eventuali fondi residui.

ART. 4

1. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito bando di concorso istituendo una commissione regionale per l'esame delle domande di partecipazione e l'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel bando viene assicurata la priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro - capite.

ART. 5

1. Agli alloggi acquistati con i contributi previsti della presente legge si applica l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 modificato dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85.

ART. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

14 agosto 1996

Rastrelli